



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Misure per il settore vitivinicolo

Dossier n° 97 -
13 maggio 2025

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento COM(2025)137</i>
Data di adozione	<i>28 marzo 2025</i>
Base giuridica	<i>Articolo 42, primo comma e articolo 43, paragrafo 2 del TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Informazione del consumatore; piantagione; politica di sostegno; sostegno agricolo; denominazione di origine; vigna; vino aromatizzato; viticoltura; bevanda analcolica; etichettatura</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>8 aprile 2025 - Commissione XIII Agricoltura</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>3 giugno 2025</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>Sì</i>

Oggetto e finalità

Il 28 marzo 2025 la Commissione europea ha presentato una [proposta di regolamento](#) volta a **sostenere il settore vitivinicolo** e, in particolare, a **prevenire gli squilibri di mercato**, promuovere **l'occupazione rurale** e **rafforzare la competitività** di viticoltori e produttori di vini.

La proposta apporta modifiche alla vigente normativa di settore, con particolare riferimento:

- al [regolamento](#) riguardante l'**Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli** (c.d. regolamento OCM);
- al [regolamento](#) sui **piani strategici nazionali** della politica agricola comune;
- al [regolamento](#) sulla definizione, designazione, presentazione ed etichettatura dei **prodotti vitivinicoli aromatizzati**.

Alla luce delle numerose sfide rappresentate dai **mutamenti** anche significativi **del mercato** per effetto di **nuove preferenze dei consumatori** e dagli **effetti del cambiamento climatico**, l'obiettivo generale della Commissione europea è aiutare il settore a **gestire il potenziale produttivo** per adattarsi ai cambiamenti della domanda.

Tra gli obiettivi specifici delle misure proposte figurano:

- **la prevenzione delle eccedenze di produzione**, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure per l'**estirpazione** delle viti in eccesso e la c.d. **vendemmia verde** (rimozione delle uve non mature prima della vendemmia);

- l'introduzione di **flessibilità** nel sistema di **autorizzazioni per il reimpianto** delle viti, per favorire l'adattamento al mercato delle decisioni di investimento dei produttori;
- maggiore **sostegno** per fare fronte alle conseguenze dei **cambiamenti climatici**;
- l'introduzione di **regole di commercializzazione armonizzate** e semplificate per i prodotti vitivinicoli e di **denominazioni armonizzate** per i **prodotti a bassa gradazione alcolica**;
- l'**armonizzazione delle etichette** per ridurre i costi, favorire gli scambi tra Stati membri dell'UE e l'informazione dei consumatori;
- la promozione del **turismo** legato alla produzione vinicola;
- la prosecuzione delle **campagne promozionali** sostenute dall'UE nei paesi terzi.

Le misure proposte recepiscono le **principali raccomandazioni** del [Gruppo di alto livello sulla politica vitivinicola, istituito](#) nel luglio 2024 per discutere le sfide e le opportunità per il settore ([vedi infra](#)). Queste dovrebbero essere attuate nell'ambito di un **quadro nazionale** coerente predisposto dagli Stati membri che dovranno valutare l'impatto nel lungo periodo dell'iniziativa unionale.

Richiamando l'urgenza attribuita alla proposta, la Commissione europea **non** ha predisposto una **valutazione di impatto** ma annuncia che i **costi e i benefici** dell'iniziativa saranno valutati in un **documento di lavoro** dei servizi della Commissione che verrà **pubblicato entro tre mesi** dall'adozione del regolamento.

La **relazione del Governo**, trasmessa alle Camere ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012 reca una **valutazione complessivamente positiva** della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale e tale da consentire agli Stati membri e al settore di reagire rapidamente alle sfide poste dal cambiamento climatico, dalle crisi di mercato e dalle mutate esigenze dei consumatori.

Inoltre, sottolinea l'**urgenza del progetto** dato che il settore vitivinicolo manifesta difficoltà da alcuni anni e necessita di strumenti efficaci che gli Stati membri possano attuare rapidamente e con semplicità.

Sotto il profilo dell'**impatto finanziario** la relazione sottolinea che la proposta **non comporta costi aggiuntivi** a livello dell'UE, non incidendo sul quadro finanziario pluriennale né sull'attuale bilancio della PAC. Prevede invece interventi (distillazione di crisi, vendemmia verde o estirpazione volontaria), che **dovrebbero essere finanziati con fondi nazionali**.


Contesto

L'Unione Europea è il principale produttore mondiale di vino con una produzione media annua, tra il 2020 e il 2025, di **157 milioni di ettolitri** che rappresentava, nel **2023**, il **44% della superficie vitivinicola** mondiale, oltre il **60%** della **produzione** e il **48%** del **consumo**.

Secondo la Commissione europea le esportazioni di vino dell'UE rappresentano i **due terzi del commercio mondiale del settore** e il **terzo settore agroalimentare** dell'UE in termini di **esportazioni**, con il **7,3%** del valore agroalimentare esportato nel 2024 (rapporto [Monitoring EU agro-food trade](#), febbraio 2025) per 17,4 miliardi di euro.

In base alle **proiezioni** di Eurostat illustrate dal grafico seguente, nel 2024/2025 l'**Italia** si attesta come il **principale produttore vinicolo** dell'UE, seguita dalla Francia e dalla Spagna.

Stime sulle principali produzioni vinicole nazionali nell'UE per il 2024/2025



Fonte: [Eurostat](#)

Nonostante la leadership mondiale nella produzione, la Commissione registra il **costante calo** nel **consumo di vino**, gli effetti sulle **esportazioni** di una generale contrazione dei consumi di prodotti alcolici, nonché la minore prevedibilità della **produzione** per la sua vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

La **sovraproduzione** che ne deriva comporta una pressione sui prezzi, con la conseguenza che i viticoltori hanno meno reddito da investire nella loro attività e scarse riserve finanziarie su cui contare se uno degli eventi meteorologici più frequenti e spesso localizzati colpisce la loro regione.

Le esportazioni verso gli USA

Secondo la stessa fonte, gli **Stati Uniti** hanno rappresentato nel 2024 il secondo importatore di prodotti agricoli europei assorbendo il 13% delle esportazioni UE, e i **prodotti vinicoli** o a base di vino hanno rappresentato il **17%** del valore di tali esportazioni.

Le raccomandazioni del Gruppo di alto livello

Il 17 dicembre 2024, il [Gruppo di alto livello sulla politica vitivinicola](#), istituito nel luglio 2024 per discutere le sfide e le opportunità per il settore, ha presentato [raccomandazioni](#) concordate con tutti i paesi dell'UE proponendo azioni politiche mirate per affrontare le sfide del settore vitivinicolo in tre ambiti:

- allineare la produzione vinicola ai cambiamenti di una **domanda** attualmente in **diminuzione**;
- rafforzare la resilienza del settore alle **sfide del mercato e climatiche**;

- cogliere **nuove opportunità di mercato** adattandosi alle **tendenze dei consumatori** nell'UE e a livello globale.

Nelle raccomandazioni si sottolinea la necessità di **gestire il potenziale produttivo** vitivinicolo per affrontare l'**eccesso di offerta** strutturale anche tramite:

- **programmi mirati di estirpazione** per determinate regioni o vini;
- una modulazione temporanea del potenziale produttivo attraverso un sistema di gestione più flessibile per le **autorizzazioni all'impianto e al reimpianto di vigneti**;
- meccanismi per facilitare l'adeguamento delle rese di uva.

Si sottolinea inoltre la necessità di rafforzare la resilienza dei produttori a fronte dei **rischi di mercato e climatici**, attraverso:

- una lotta più incisiva contro le **pratiche commerciali sleali**;
- la rimodulazione degli strumenti di sostegno verso una più efficiente gestione del rischio, anche tramite soluzioni assicurative ed investimenti nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda il **bilancio della politica agricola comune (PAC)** per il settore, il Gruppo raccomanda di garantire **flessibilità nella gestione finanziaria** e di modificare i programmi nazionali di sostegno dedicati per consentire una **reazione più rapida agli eventi climatici o di mercato**.

Contenuto

La proposta in esame è composta da **5 articoli**:

- **art. 1:** modifica il [regolamento](#) sull'**organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli**;
- **art. 2:** modifica il [regolamento](#) sulla definizione, designazione, presentazione ed etichettatura dei **prodotti vitivinicoli aromatizzati**;
- **art. 3:** modifica il [regolamento](#) sui **piani strategici** che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune;
- **art. 4:** reca una **disposizione transitoria** per consentire ai produttori di immettere in commercio i vini dealcolizzati già etichettati secondo la disciplina attuale fino ad esaurimento scorte;
- **art. 5:** stabilisce l'**entrata in vigore e l'applicazione** della nuova disciplina, posticipando l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di etichettatura dei vini dealcolizzati di 18 mesi rispetto a quella della proposta di regolamento.

Modifiche del regolamento riguardante l'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli

Autorizzazioni per l'impianto e per il reimpianto dei vigneti

La proposta modifica il regime di **sanzioni per le autorizzazioni concesse e non utilizzate** dai produttori, prevedendo una disciplina diversa tra autorizzazione per l'**impianto** e per il **reimpianto** (modifica dell'articolo articolo 62, paragrafo 3)

L'[OCM](#) prevede che l'impianto o il reimpianto di viti di uve da vino sia consentito solo dietro concessione di un'**autorizzazione** da parte degli Stati membri, essendo vietato impiantare liberamente nuovi vigneti. Tali autorizzazioni sono uno strumento di governo del potenziale produttivo del comparto, necessario ad evitare una sovrapproduzione, e possono riguardare:

- l'**impianto (art. 64 del regolamento OCM)**: si tratta di una richiesta di autorizzazione per nuove superfici vitate;
- il **reimpianto (art 66 del regolamento OCM)**: è una domanda formulata da un produttore che estirpa una superficie vitata per ottenere l'autorizzazione al reimpianto avente ad oggetto una

superficie vitata equivalente a quella estirpata.

La normativa vigente stabilisce che gli Stati membri applichino sanzioni amministrative ai produttori che hanno richiesto un'autorizzazione per l'impianto o il reimpianto ma non l'abbiano utilizzata entro il periodo di validità della stessa.

Con riguardo ai **nuovi impianti**, la proposta prevede che **rimangano in vigore le sanzioni** per le **autorizzazioni** che non sono state utilizzate. **Non** dovrebbero essere tuttavia **sanzionati** i produttori che non hanno utilizzato l'**autorizzazione** per l'impianto qualora sia stata **concessa prima del 1° gennaio 2025**, allo scopo di consentire agli agricoltori di rinunciare a piantare un vino per il quale non ci sarebbe domanda solo per evitare la sanzione. I produttori dovrebbero essere sanzionati ai sensi dell'articolo 90 *bis*, paragrafo 4 del [regolamento](#).

Tali modifiche dovrebbero essere applicate anche alle autorizzazioni valide a norma dell'articolo 68, che contiene le disposizioni transitorie per la conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto concessi ai produttori in conformità al [regolamento](#) previgente, ora abrogato, sui diritti di impianto.

Per quanto riguarda invece i **reimpianti**, **non** dovrebbero **più** essere **previste sanzioni** qualora le autorizzazioni non siano utilizzate nel corso del periodo di validità.

La Commissione propone, inoltre, di portare a **otto anni**, invece dei tre attualmente previsti, il periodo di validità delle sole **autorizzazioni di reimpianto**. Lo scopo è quello di concedere ai viticoltori più tempo per valutare quale varietà di uva piantare, sulla base delle domande del mercato, dell'evoluzione delle condizioni climatiche o delle nuove tecniche di gestione dei vigneti.

Ulteriori modifiche sono volte ad introdurre una **maggiore flessibilità** in capo agli Stati membri nella gestione delle autorizzazioni. Nello specifico gli Stati membri potrebbero:

- limitare il rilascio di nuove autorizzazioni per l'impianto, allo scopo di adeguare il potenziale produttivo alla domanda di mercato, **per le zone con eccesso di offerta dove** siano o siano state **attuate misure volte a ridurre l'offerta stessa**, come la distillazione, la vendemmia verde (cioè la distruzione dei grappoli non ancora maturi) o l'estirpazione di vigneti (modifica dell'articolo 63, paragrafo 2). Si prevede anche che gli Stati membri possano stabilire che le **autorizzazioni** concesse nelle regioni dove siano state introdotte le limitazioni ai sensi della modifica vengano **utilizzate nelle medesime regioni**;
- introdurre **condizioni** per la concessione di **autorizzazioni** per il **reimpianto**. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, avere la possibilità di prevedere che le autorizzazioni siano **utilizzate** nella **stessa zona geografica dei vigneti estirpati**, allo scopo di gestire meglio la distribuzione territoriale dei vigneti. Altre condizioni potrebbero riguardare **varietà** o **metodi di produzione specifici** da adottare al momento del rimpianto, al fine di evitare un aumento delle rese e garantire la conservazione delle varietà di uve e dei metodi di produzione tradizionali (modifica dell'articolo 66, paragrafo 3).

Infine, la proposta prevede che il **sistema di autorizzazioni per gli impianti non si applichi** negli **Stati membri in cui la superficie dei vigneti non ha superato 10.000 ettari in almeno tre delle cinque campagne di commercializzazione precedenti** (modifica dell'articolo 67).

Prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico

La proposta interviene sulle norme vigenti in materia di commercializzazione, etichettatura e produzione dei vini dealcolizzati, al fine di favorire il commercio di tali prodotti e consentire al settore vitivinicolo di adeguarsi all'evoluzione della domanda dei consumatori. Più precisamente, le modifiche riguardano i prodotti (elencati nell'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9 del [regolamento](#) OCM):

- **vino**;

- **vino spumante;**
- **vino spumante di qualità;**
- **vino spumante di qualità del tipo aromatico;**
- **vino spumante gassificato;**
- **vino frizzante;**
- **vino frizzante gassificato.**

La prima modifica proposta è volta ad **armonizzare** l'utilizzo dei **termini "zero alcol", "analcolico" e "a contenuto alcolico ridotto"** in tutta l'UE. A tal fine, la proposta interviene sulle disposizioni riguardanti le **indicazioni obbligatorie** per l'**etichettatura** e la **presentazione** del vino (modifica dell'articolo 119, paragrafo 1, lett. a)). Secondo la disciplina proposta:

- un vino **"analcolico"** dovrebbe avere un titolo alcolometrico effettivo **non superiore a 0,5%** vol ed essere accompagnato dall'espressione **"0,0%"** se il suo titolo alcolometrico effettivo **non è superiore a 0,05%** vol;
- un vino **"a contenuto alcolico ridotto"** dovrebbe avere un titolo alcolometrico effettivo **superiore a 0,5%** vol ed essere **inferiore** di almeno il **30% al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria** che precede la dealcolizzazione.

Inoltre, la Commissione propone di rendere **obbligatoria l'espressione "ottenuto mediante dealcolizzazione"** nelle **etichette** e nella presentazione dei vini dealcolizzati (nuovo articolo 119, paragrafo 1, lett. k)). In questo modo il consumatore può essere meglio informato sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico e viene al contempo mantenuto l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione basato sulla dealcolizzazione.

La proposta **autorizza la produzione** - mediante seconda fermentazione o mediante aggiunta di diossido di carbonio - di **vino spumante** e di **vino spumante gassificato dealcolizzato** a partire da **vini fermi con tenore alcolico più basso** (modifica dell'allegato VII, parte II, del [regolamento](#)).

Finalità della norma è quella di aiutare i produttori a rispondere alla domanda di **vini spumanti dealcolizzati** che attualmente **possono essere prodotti solo a partire da vini spumanti**, dato che i prodotti vitivinicoli devono aver raggiunto le caratteristiche e il titolo alcolometrico minimo della categoria corrispondente prima di essere sottoposti al processo di dealcolizzazione. Tale procedimento comporta l'eliminazione del diossido di carbonio – che deve essere reintrodotta in un secondo momento - dal prodotto di base. La nuova norma consentirebbe di superare tale criticità ammettendo la produzione di vino spumante direttamente da vini già dealcolizzati.

Etichettatura

La proposta modifica anche la disciplina delle **etichette elettroniche dei prodotti vitivinicoli**.

Il [regolamento](#) vigente sull'etichettatura e presentazione dei vini prevede la possibilità di indicare gli **ingredienti** e la **dichiarazione nutrizionale** nelle **etichette in formato elettronico** senza però specificare la tipologia tecnica di tali supporti (ad esempio un QR code). In assenza di una disciplina armonizzata in materia, ogni Stato membro ha adottato soluzioni divergenti.

La proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare delegati per l'attuazione delle disposizioni del [regolamento](#) OCM nel settore vitivinicolo (modifica dell'articolo 122, paragrafo 1, lett. d), al fine di:

- identificare il **mezzo di trasmissione** per via elettronica da apporre sull'imballaggio o sull'etichetta tramite il quale accedere alle informazioni sugli ingredienti e sulla dichiarazione

- nutrizionale e le modalità di presentazione delle informazioni obbligatorie, anche attraverso **pittogrammi** o **simboli** in modo da **superare la barriera linguistica standardizzandoli**;
- stabilire **regole** comuni per quanto riguarda la **forma** e la **grafica** delle **informazioni** fornite **in formato elettronico**, allo scopo di adattare al progresso tecnologico-digitale e di tenere conto di altre informazioni che possono essere presentate in formato elettronico.

Contrasto agli squilibri di mercato

Per **stabilizzare il mercato del vino**, la proposta modifica le norme **sulla commercializzazione**, consentendo agli Stati membri di stabilire le **rese massime di uva** e la **gestione delle scorte di vino** e prevedendo che a livello nazionale si tenga conto delle **proposte** adottate da **organizzazioni di produttori riconosciute** o da **organizzazioni interprofessionali riconosciute**, quando sono rappresentative delle circoscrizioni economiche interessate dalle regole stesse (modifica dell'articolo 167 del [regolamento](#)). Si prevede, inoltre:

- la modifica delle norme sui **pagamenti nazionali** effettuati dagli Stati membri ai produttori **per la distillazione** volontaria o obbligatoria in caso di crisi del settore, estendendo tale possibilità anche alla **vendemmia verde** e all'**estirpazione volontaria** di vigneti produttivi (modifica dell'articolo 216 del [regolamento](#)). Viene aggiunta, al par. 1, la **definizione di vendemmia verde**, consistente nella totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente azzeramento della resa della superficie vitata;
- l'indicazione per la quale i **pagamenti nazionali non dovrebbero superare il costo del prodotto e dell'operazione** in questione, con la maggiorazione di un incentivo per effettuare tale operazione;
- la fissazione di **limiti** – volti ad evitare distorsioni della concorrenza - **all'importo totale** che uno Stato membro può destinare ai pagamenti nazionali per la **distillazione** e per la **vendemmia verde**, pari al 20% del totale delle dotazioni annuali degli Stati membri per gli interventi nel settore vitivinicolo ai sensi del [regolamento](#) sui piani strategici (Allegato VII);
- l'obbligo per gli Stati membri di **comunicare e motivare** alla Commissione l'**adeguatezza** della misura, la sua **durata**, gli **importi** del sostegno e le **modalità** dello stesso (modifica all'articolo 216, paragrafo 2);
- il potere della Commissione di adottare **atti delegati** allo scopo di stabilire norme relative: 1) ai **requisiti minimi per la sussistenza di una situazione di crisi** che giustifichi i pagamenti nazionali; 2) al **calcolo** dei pagamenti nazionali (modifica all'articolo 216, paragrafo 4).

Modifiche del regolamento riguardante i prodotti vitivinicoli aromatizzati

Prodotti vitivinicoli aromatizzati a tenore alcolico più bassi

La modifica **consentirebbe** la **commercializzazione** di **prodotti vitivinicoli aromatizzati con un volume alcolometrico più basso** rispetto a quello attualmente imposto dalla normativa, se tali prodotti sono ottenuti a partire da vini sottoposti, in tutto o in parte, ad un trattamento di dealcolizzazione (modifica dell'articolo l'articolo 3 del [regolamento](#))

Secondo la [disciplina vigente](#) i **prodotti vitivinicoli aromatizzati devono avere un tenore alcolico minimo** che varia per le diverse categorie di vini aromatizzati. Il nuovo paragrafo introduce **una deroga** a tali disposizioni, allo scopo di rispondere alla domanda dei consumatori di bevande alcoliche innovative con un titolo alcolometrico volumico effettivo più basso. Infatti, consentirebbe di utilizzare nella presentazione e nell'etichettatura le denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati anche per le bevande alcoliche che non raggiungono il tenore alcolico minimo stabilito dal regolamento.

La Commissione propone inoltre di **allineare la disciplina** sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti **vitivinicoli aromatizzati** a basso tenore alcolico alle modifiche proposte sulla presentazione ed etichettatura dei vini dealcolizzati per quanto riguarda l'utilizzo dei termini **"zero alcol", "analcolico", "a contenuto alcolico ridotto" e "ottenuto mediante dealcolizzazione"** ([vedi supra](#)).

Etichettatura

Come per il vino, le informazioni sulla **dichiarazione nutrizionale** e l'elenco degli **ingredienti** dei **vini aromatizzati** possono essere forniti nelle etichette in formato elettronico. Anche in questo caso si propone di allineare la disciplina sull'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati a quella dei vini (modifica dell'articolo 6 *bis*). Viene previsto in particolare il ricorso ad **atti delegati** della Commissione per stabilire **regole comuni** sulla **forma** e la **grafica** delle **informazioni** fornite in formato elettronico ([vedi supra](#)) anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Glühwein

Si propone di modificare la disciplina (allegato II, parte B, punto 8 del [regolamento](#)) relativa al **glühwein** (bevanda a base di vino zuccherato e speziato), consentendo di:

- **produrre il glühwein** anche con vino rosato e non solo a partire da vino bianco, vino rosso o da entrambi, come avviene attualmente. Per informare adeguatamente il consumatore la denominazione di vendita "Glühwein" dovrebbe essere accompagnata dalla dicitura "rosato". Inoltre, si prevede il **divieto di usare il termine "rosato"** nella denominazione di un **glühwein ottenuto combinando vino rosso e vino bianco** o uno di tali vini con il vino rosato;
- utilizzare la denominazione di vendita "Glühwein" nella presentazione e nell'etichettatura di bevande alcoliche ottenute **utilizzando** come ingrediente principale il **vino di frutta** e le procedure specifiche di produzione. Anche in questo caso la denominazione "Glühwein" dovrebbe essere accompagnata da diciture che indichino che esso è stato ottenuto da vino di frutta.

Modifiche al regolamento sui piani strategici nazionali della PAC

Interventi a beneficio del turismo per denominazioni e indicazioni geografiche protette

L'articolo 3 propone una modifica volta a promuovere il **turismo vitivinicolo** nelle **regioni con produzioni a denominazione protetta o indicazioni geografiche protette** (modifica dell'articolo 58, paragrafo 1 lett. i). Tra gli interventi che gli Stati membri possono inserire nei piani strategici rientrano attualmente le azioni intraprese dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'UE promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione. In seguito alla modifica **anche i gruppi di produttori che gestiscono denominazioni protette o indicazioni geografiche protette** dovrebbero poter **beneficiare** del tipo di interventi per la promozione del turismo vitivinicolo nelle regioni di produzione.

Condizioni agronomiche e viticole nazionali specifiche

Un'ulteriore modifica riguarda le **azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti** (modifica dell'articolo 58, paragrafo 1). La proposta consente agli **Stati membri** di stabilire, nei loro piani strategici della PAC, **condizioni** da rispettare nell'attuare le azioni di ristrutturazione e

di riconversione. Si tratta, nello specifico, di condizioni **agronomiche e viticole specifiche** o altro tipo di condizioni che **garantiscano che non vi sia un aumento di resa** per i vigneti oggetto di intervento.

Le azioni di ristrutturazione e di riconversione fanno parte degli interventi che gli Stati membri possono inserire nei piani strategici e consistono in:

- **riconversioni varietali**, compreso il **sovrainnesto**, anche per migliorare la qualità o la sostenibilità ambientale, per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici o per il miglioramento della diversità genetica;
- **riallocazione di vigneti**;
- **reimpianto di vigneti** quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;
- **miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti**, in particolare attraverso l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell'uso di pesticidi, ma escludendo il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Promozioni più lunghe presso i paesi terzi

Tra gli interventi che possono essere previsti dai piani strategici nazionali rientrano anche la **promozione e la comunicazione realizzate nei paesi terzi**. Per consolidare sbocchi di mercato in paesi extra-UE, la Commissione propone di **estendere a 5 anni** la durata massima del sostegno concesso alle azioni e alle **attività di promozione e comunicazione rivolte a paesi terzi**, attualmente fissata in tre anni (modifica dell'articolo 58 del [regolamento](#) sui piani strategici).

Le azioni ammesse al sostegno dalla normativa vigente sono volte al miglioramento della **competitività del settore vitivinicolo** e all'**apertura**, alla **diversificazione** o al **consolidamento** dei mercati esteri:

- azioni in materia di **relazioni pubbliche, promozione e pubblicità**, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
- **partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni** di importanza internazionale;
- **campagne di informazione**, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
- **studi di mercati nuovi o esistenti**, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
- **studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione**;
- **preparazione di schede tecniche**, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di consentire l'accesso ai mercati dei paesi terzi o evitarne la restrizione.

Sostegno finanziario dell'UE

La Commissione propone di estendere agli **investimenti** effettuati da **organizzazioni di produttori riconosciute** l'**aliquota massima di aiuto finanziario dell'Unione**, attualmente prevista solo per le microimprese e le piccole e medie imprese. Ciò per favorire la cooperazione nel settore.

Si propone, inoltre, che gli Stati membri possano sostenere gli **investimenti** dei produttori nella **mitigazione** e nell'**adattamento ai cambiamenti climatici** aumentando fino all'80% dei costi sostenuti il **sostegno finanziario** dell'Unione erogabile.

Tali aiuti non potranno essere concessi a imprese in difficoltà ai sensi della [comunicazione](#) della Commissione europea recante "**orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà**" (modifica dell'articolo 59).

Base giuridica

La base giuridica della proposta è individuata dalla Commissione europea nell'**articolo 42, primo comma** e nell'**articolo 43, paragrafo 2** del **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**.

La prima disposizione stabilisce le condizioni per l'applicazione alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli delle norme del trattato relative alle regole di concorrenza. La seconda disposizione costituisce la base giuridica per l'**organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli** e per l'adozione delle norme necessarie a dare attuazione alla **politica agricola comune**.

La relazione del Governo sottolinea l'opportunità di considerare come base giuridica, oltre gli articoli già correttamente individuati dalla Commissione, anche l'articolo **114** del [TFUE](#).

Sussidiarietà

Ad avviso della Commissione europea l'intervento legislativo a livello dell'UE è **necessario** per recepire le richiamate raccomandazioni del [Gruppo di alto livello sulla politica vitivinicola](#) le quali presuppongono modifiche a disposizioni vigenti stabilite in regolamenti dell'Unione. Senza di esso gli Stati membri non potrebbero autonomamente attuare tali raccomandazioni – peraltro concordate all'unanimità dai rappresentanti nazionali - se la normativa dell'Unione non è modificata di conseguenza.

Nella relazione introduttiva la Commissione sottolinea che per garantire **maggiore flessibilità** agli Stati membri e **in attuazione del principio di sussidiarietà**, alcune delle disposizioni proposte conferiscono **alle autorità nazionali** un margine di manovra più ampio per gestire il potenziale produttivo in modo adeguato alla situazione specifica delle regioni produttrici di vino.

Proporzionalità

Anche con riguardo al **principio di proporzionalità**, la Commissione europea sottolinea che le disposizioni proposte non vanno oltre quanto previsto nelle raccomandazioni del richiamato [Gruppo di alto livello](#), sostenute da tutti gli Stati membri e **adottate all'unanimità**.

Il lavoro del Gruppo è stato a sua volta condotto a partire dalle analisi [dell'Osservatorio del mercato vitivinicolo](#), i cui esperti tra il dicembre 2023 e il secondo trimestre del 2024, hanno valutato lo stato del mercato vitivinicolo, esplorato le opzioni strategiche adeguate a rispondere alle sfide attuali e ad aiutare il settore a cogliere potenziali opportunità future.

Sulla base di tali elementi la proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi già perseguiti dalle norme vigenti modificate tenuto conto dei mutamenti del mercato.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Presso il Parlamento europeo la proposta è stata assegnata il 5 maggio scorso alla **Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI)**, che non ha ancora nominato un relatore, e per il parere alla **Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI)** che ha [deciso](#) di non pronunciarsi.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito [IPEX](#), l'atto è attualmente esaminato dall'Assemblea nazionale ungherese, dal Bundesrat tedesco, dal Senato della Repubblica Ceca e dai parlamenti danese, lettone e svedese. **Nessuna** di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti critici o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Esame presso il Senato

La 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica) ha avviato l'[esame](#) della proposta il 15 aprile 2025.

